

CONVENZIONE**AI SENSI DELL'ART. 56****DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117**

L'anno 2024, addì 6 del mese di Dicembre presso il Parco Archeologico di Pompei, con la presente scrittura privata tra

il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

l'Associazione di Promozione Sociale Funneco C.F. 90085310630 – P.Iva 07878301212, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), nella via Annunziatella n. 27, regolarmente iscritta nel registro nazionale del Terzo Settore, Rep. n. 69540, rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* e legale rappresentante, D'Acunzo Ciro (da ora in poi più brevemente indicato anche "Associazione") nel seguito indicate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale nella misura in cui prevede che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", all'art. 101 *"Istituti e Luoghi della Cultura"*, individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; all'art. 102 *"Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica"* prevede l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; all'art. 112 *"Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica"* prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore*” riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

In particolare il Codice del Terzo Settore:

- prevede all’art. 56 comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- prevede all’art. 56 comma 2 che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- prevede all’art. 56 comma 3 che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari;
- prescrive all’art. 18 agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
- include all’art. 5 tra le attività di interesse generale anche “(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni” (lett. f);
- prevede art. 56, comma 3 bis che l’amministrazione procedente pubblici sui propri siti

- informatici gli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali;
- definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017)
 - dispone che “l’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario” (art. 17, comma 3) e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
 - che con il DM n. 72/2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
 - che all’art. 4 del medesimo DM 72/2021 vengono disciplinate le modalità di attuazione delle Convenzioni di cui all’art. 56 del D. Lgs 117/2017;
 - che con nota del Ministero del Lavoro N. 7180 del 28 Maggio 2021 viene sancito l’obbligo in capo agli Enti del Terzo Settore, in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, di istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che ha bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse;
 - che l’atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell’attività degli Enti del Terzo Settore operanti all’interno degli Istituti del Ministero dei Beni e delle attività culturali del 29/05/2019 REP. N. 259 ha previsto che le attività dei volontari debbano essere svolte nel rispetto della normativa vigente, in posizione ausiliaria e non sostitutiva del personale ministeriale.

CONSIDERATO CHE

- dal giorno 03/03/2024 al giorno 02/04/2024 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del PAP pompeiinsites.org in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione

con il PAP (<https://pompeisites.org/trasparenza/avviso-pubblico-museo-libero-dorsi-reggia-di-quisisana-sottoscrizioni-di-una-o-piu-convenzioni/>);

- che con la partecipazione alla predetta procedura, l'Ente di Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale "Funneco" c.f. 90085310630 – p.iva n. 07878301212 con iscrizione repertoriata al n°69540 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 07/11/2022, per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato, ha manifestato l'interesse alla stipula della presente convenzione;

- che con nota n. 8618 del 06/08/2024 l'Amministrazione ha ritenuto la proposta presentata dall'APS "Funneco" idonea alle esigenze dell'Amministrazione autorizzando la stessa alla stipula di relativo contratto;

- l'Associazione è un Ente del Terzo Settore che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, elevando il livello di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale e favorendo l'inclusione, la partecipazione ed il pieno sviluppo della persona.

- L'Associazione di Promozione Sociale "Funneco" è un'Associazione di Volontariato, costituita in data 11/09/2014, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il 07/11/2022 al n°69540;

- con Determina n. 199 del 06/12/2024 il PAP ha disposto di approvare lo schema della presente convenzione e di far svolgere all'Associazione di Promozione Sociale "Funneco" attività di rilevante interesse sociale nell'ambito del Museo Libero d'Orsi sito presso la Reggia del Quisisana.

Tali attività, che dovranno essere svolta a titolo gratuito, sono dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed archeologico e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica dei luoghi della cultura di competenza di questo Istituto.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- i requisiti richiesti, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni" sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 2, 3 del D. Lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e

alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017).

**TANTO VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Richiami e premesse)

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 (Contenuto della convenzione)

L'Associazione di Promozione Sociale “Funneco” si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli.

L'Associazione si impegna in particolare ad eseguire le attività rese in favore dei visitatori del Museo di attività didattiche e/o ricreative, in linea con gli scopi istituzionali del Parco Archeologico di Pompei e con le attività esercitate dagli enti proponenti ai sensi dell'art. 5 D.lgs 117/2017.

L'Associazione provvederà, pertanto, all'individuazione di volontari che verranno adibiti dalla medesima per il tramite del coordinatore dei volontari e in accordo con il PAP alle attività di cui al successivo art. 5. Tali volontari saranno inseriti in apposito elenco soggetto a eventuali modifiche e integrazioni.

Articolo 3 (Assicurazione)

L'Associazione si impegna a sollevare e tenere indenne il PAP da qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose o malattie o infortuni, anche in itinere, che dovessero verificarsi in occasione e/o in conseguenza dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 18 del D.lgs. n.117/2017, l'Associazione ha stipulato per i propri volontari apposita assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impegnati nell'attività de quo sono ricompresi nel rimborso spese come meglio precisato all'articolo 4.

La succitata polizza assicurativa è allegata in copia alla presente convenzione a costituirne parte

integrante e sostanziale (All.to 1).

Articolo 4 (Rimborso spese)

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 il PAP riconosce un rimborso spese volto a coprire i soli costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. I costi ammessi a rimborso sono i seguenti:

- a) oneri di diretta imputazione alle attività di cui all'art. 5, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- b) oneri indiretti sostenuti dall'Associazione, con riferimento esclusivamente alla quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione.

A titolo esemplificativo si considerano oneri oggetto di rimborso:

1. spese rimborsate ai volontari dall'associazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
2. spese assicurative per i volontari, così come previsto, dall'art.18 del D.Lgs. 117/2017;
3. spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività;
4. spese telefoniche e spese per generi di conforto consumati per l'espletamento delle attività;
5. quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall'Associazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato con riferimento esclusivamente alla quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione.

In ogni caso, per le attività oggetto della presente convenzione, il PAP si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi nell'importo stimato massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il periodo considerato di dodici mesi dalla data di stipula della presente convenzione.

L'importo deve essere inteso come importo massimo rimborsabile per l'intera durata della convenzione.

All'Associazione saranno rimborsate le sopra citate spese con cadenza bimestrale, e dietro presentazione al PAP di rendicontazione delle attività e nota riepilogativa attestante le spese legate all'attività di ciascun volontario (oneri diretti) e il dettaglio delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività (oneri indiretti), sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e corredate di tutta la documentazione giustificativa delle predette spese.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione e ai rimborsi spese, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a completa disposizione del PAP, a sua semplice richiesta, per eventuali ulteriori verifiche.

La liquidazione dei rimborsi avverrà entro 60 giorni dalla presentazione delle succitate note spese esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

Le attività oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate al PAP mediante relazioni riassuntive dei servizi svolti firmati dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente. L'importo di rimborso potrà essere conguagliato in diminuzione e in aumento rispetto all'ipotesi di spesa iniziale, in base agli esiti della documentazione giustificativa prodotta.

Articolo 5 (Svolgimento delle attività)

L'attività d'intervento resa dall'Associazione di Promozione Sociale "Funneco" è volta principalmente a recuperare l'identità sonora legata al territorio, attraverso un nuovo "concept d'arte sonora", mediante il quale la visita guidata che i visitatori potranno effettuare - tramite cuffia Silentsystem - assicura un'esperienza sonora immersiva e partecipativa, suggerita dagli stessi reperti in esposizione.

In particolare, l'Associazione si pone l'obiettivo di garantire un *tour* completamente innovativo e rivisitato, facendo vivere allo spettatore un'esperienza sensoriale con tecnologia audio 3D, attraverso una narrazione in movimento, raccontando gli spazi, gli oggetti ed evocando un viaggio fisico per amplificare l'esperienza culturale.

Alla visita guidata sarà possibile associare anche un concerto in formazione cameristica, attraverso un programma musicale attinente ai percorsi tematici suggeriti dalla mostra.

Per lo svolgimento delle attività descritte, saranno necessari dei sopralluoghi da parte dell'Associazione con tempistiche e modalità da concordare con il Rup.

Le attività dovranno svolgersi dalla data di stipula della presente convenzione e per 12 mesi, nelle ore più idonee e secondo le esigenze di apertura e controllo del PAP, previa comunicazione preventiva per l'autorizzazione di accesso.

Previa intesa con l'Associazione le sedi e le fasce orarie in cui si svolgeranno tali attività potranno essere modificate in relazione esigenze connesse al Sito, o a fronte di esigenze legate ad iniziative particolari o a problematiche di sicurezza dei luoghi o comunque al verificarsi di eventi o circostanze

successivi alla stipulazione della convenzione.

L'APS Funneco qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, si rende disponibile ad accettare eventuali modifiche, le quali dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile coordinatore.

Articolo 6 (Procedure di svolgimento dell'attività)

I responsabili della gestione delle attività, nominati rispettivamente dal PAP nelle persone del RUP della presente procedura e dall'Associazione nella persona del Coordinatore pro tempore, predisporranno mensilmente un calendario operativo per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 5, che dovrà indicare il numero, i nominativi degli operatori necessari, l'orario, le sedi, le postazioni e le effettive modalità di svolgimento delle attività.

Tale calendario potrà essere sottoposto, anche in corso d'opera, a eventuali modifiche di comune accordo fra le parti. Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento delle attività di volontariato, ha il compito di organizzare gli operatori, programmare la loro assegnazione, provvedere alla sostituzione degli assenti ed è tenuto a operare in stretta collaborazione con il responsabile del PAP.

Gli operatori volontari, nell'esercizio del loro impegno, procedono all'annotazione della presenza e delle attività in apposito registro da conservare aggiornato nella sede ove le attività sono svolte.

L'APS "Funneco" si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità, provvedendo alla tempestiva sostituzione degli assenti, provvedendo all'immediata comunicazione ai responsabili del PAP di cui al precedente capoverso.

L'Associazione dovrà altresì dare immediata comunicazione ai medesimi responsabili di qualsiasi e possibile disservizio o difficoltà o delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

L'Associazione dovrà controllare e vigilare affinché i volontari impegnati nelle attività svolgano il loro compito con diligenza e correttezza.

Articolo 7 (Luogo dell'esecuzione)

L'attività degli operatori volontari dell'Associazione è da prestarsi presso il Museo Libero D'Orsi presso la Reggia del Quisisana di Castellammare di Stabia.

Resta facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'Associazione lo svolgimento delle attività negli altri luoghi di pertinenza del PAP.

Articolo 8 (Natura del rapporto)

Gli operatori volontari dell'Associazione svolgono l'attività di supporto alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte del PAP, fatto salvo il rimborso spese di cui al precedente art. 4.

Nello svolgimento del servizio gli operatori volontari si atterranno alle indicazioni contenute nella presente convenzione e nel calendario operativo.

Qualsiasi comunicazione sull'attività (a mezzo social, stampa o web) deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione dall'Amministrazione.

L'attività degli operatori volontari dell'APS "Funneco" non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente dell'Amministrazione ma solo integrativa e di supporto.

Articolo 9 (Preparazione e requisiti dei volontari)

L'Associazione garantisce che volontari sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche adeguate alle attività da svolgere in relazione ai luoghi dove saranno impegnati.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività sono in possesso di requisiti di moralità e onorabilità.

L'Associazione di Promozione Sociale "Funneco" si impegna a formare e informare adeguatamente i volontari coinvolti nella realizzazione del presente accordo di tutte le misure necessarie e opportune per la prevenzione e protezione nell'ambito di svolgimento delle attività previste, secondo il piano e l'insieme di azioni che il PAP pone in essere nel medesimo ambito come datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Spetta all'Associazione dotare i volontari dei necessari dispositivi di protezione individuale e addestrarli circa il loro utilizzo.

Articolo 10 (Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici dei volontari impiegati nella attività oggetto della presente convenzione, nonché le targhe dei mezzi eventualmente da autorizzare all'accesso al PAP. L'Associazione provvederà, per ogni operatore impegnato, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento onde consentire un'immediata identificazione. L'Associazione si impegna a utilizzare il tesserino personale di riconoscimento solo ed esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 11 (Norme di comportamento)

Gli operatori volontari dell'Associazione di Promozione Sociale "Funneco" nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, sono tenuti a osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, improntati a educazione, tolleranza e rispetto delle persone con cui vengono in contatto durante l'espletamento dei propri compiti e dei luoghi in cui sono impegnati. L'Associazione garantisce la correttezza dei comportamenti dei volontari, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base di quanto previsto nella presente convenzione. I volontari dell'Associazione dovranno attenersi alle eventuali indicazioni e direttive specifiche sul comportamento da tenere e sugli adempimenti operativi da seguire durante lo svolgimento delle attività che l'Amministrazione dovesse ritenere di impartire.

Gli operatori volontari dell'Associazione sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili del PAP qualsiasi situazione di emergenza, così come qualsiasi inconveniente riscontrato durante l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione e assistenza tra i referenti del PAP e il coordinatore indicato dall'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare a eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Associazione dovrà provvedere alla immediata sostituzione del volontario, anche su eventuale richiesta del PAP.

Articolo 12 (Attività di vigilanza)

L'Amministrazione, attraverso i responsabili incaricati, vigila sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione e supervisiona le attività dei volontari verificando il corretto svolgimento delle stesse, la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché il rispetto dei diritti e la dignità degli utenti. Eventuali osservazioni e/o contestazioni di inadempimenti saranno tempestivamente comunicate in forma scritta all'Associazione affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. Al termine del periodo di collaborazione, l'Amministrazione redigerà una relazione sulla corretta realizzazione del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 13 (Durata della convenzione, clausola risolutiva espressa e recesso)

La presente convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto fra le parti da formalizzarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. È escluso il tacito rinnovo della convenzione.

Le parti convengono che il PAP, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 1456

c.c., con semplice dichiarazione scritta comunicata all'APS "Funneco" nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti da parte dell'Associazione nello svolgimento delle attività;
- scioglimento dell'Associazione; cancellazione, per qualsiasi motivo intervenuta, dal registro di settore ovvero dal registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- accertamento del venir meno in capo all'Associazione dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di mancato rinnovo della copertura assicurativa dei volontari di cui al precedente art. 3.
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto nella presente convenzione;
- mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 4

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo avviso da comunicarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione. In tal caso, all'Associazione competerà unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo.

Articolo 14 (Proroga, modifiche e/o integrazioni)

Eventuali proroghe della presente convenzione dovranno essere convenute per iscritto.

Qualsiasi modifica e/o integrazione della convenzione, a pena di inefficacia, dovrà essere concordata e non potrà aver luogo ed essere provata se non mediante atto scritto.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR n.679/2016). I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini e formalità dipendenti dal presente atto.

Articolo 16 (Sicurezza)

Per quanto concerna la sicurezza nell'esecuzione delle attività, ai sensi dell'art. 3, comma 12 bis del D. Lgs. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione, che si allega alla presente Convenzione (**All.to 2**).

Articolo 17 (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 18 (Spese)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Allegati:

All.to 1: copia polizza assicurativa.

All.to 2: DUVRI

Pompei (NA), 6 dicembre 2024.

Letto, confermato, sottoscritto

Per l'Associazione

Il Presidente

Ciro D'Acunzo

Per il PAP

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel


